



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 342

Deroga legislativa espressa

Le disposizioni degli articoli 293, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 330 e 334 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102, 105, 229 - n. 1 - 240, 196, 197 e 205 del codice penale. La disposizione dell'art. 337 e' stabilita in deroga degli articoli 24 e 26 dello stesso codice. Le disposizioni degli articoli 335 e 336 sono, infine, stabilite in deroga degli articoli 13 e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-342-deroga-legislativa-espressa/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it